Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1970, n. **851.**

Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere a) e b), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtù della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli 20, lettere *a*) e *b*) e 23 dello stesso decreto.

Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1970, n. **852.**

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.

I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Art. 2.

La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1970, n. **853**.

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con leggi 1° agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n. 979, e 20 luglio 1970, n. 570, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31 ottobre 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **854**.

Autorizzazione alla emissione di alcune serie di francobolli celebrativi per l'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare — parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere le seguenti serie di francobolli celebrativi: del completamento della teleselezione da utente su tutto il territorio nazionale; del 1° centenario della partecipazione garibaldina alla guerra franco-tedesca del 1870-1871; dell'Anno Europeo per la salvaguardia della natura e delle sue risorse; del XXV anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli celebrativi del completamento della teleselezione da utente su tutto il territorio nazionale;

b) una serie di francobolli celebrativi del 1° centenario della partecipazione garibaldina alla guerra franco-tedesca del 1870-1871;

c) una serie di francobolli celebrativi dell'Anno Europeo per la salvaguardia della natura e delle sue risorse;

d) una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n **238**, *foglio* **n.** 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **855**.

Autorizzazione alla emissione di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1971 le seguenti serie di francobolli: commemorativi di Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte; celebrativi dei campionati mondiali di canoa slalom e canoa discesa libera; celebrativi del XXV anniversario della costituzione dell'Alitalia; celebrativi del XXV anniversario del

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia; celebrativi dei « Giochi della Gioventù »; celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della XIII Giornata del francobollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1971:

a) commemorativi di Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte;

b) celebrativi dei campionati mondiali di canoa slalom e di canoa discesa libera;

c) celebrativi del XXV anniversario della costituzione dell'Alitalia;

d) celebrativi del XXV anniversario del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia;

e) celebrativi dei « Giochi della Gioventù »;

f) celebrativi dell'Idea Europea;

g) celebrativi della XIII Giornata del francobollo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **856**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 520 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in malattie infettive e in virologia.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 521. — E' istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Potrà esservi ammesso, per titoli, un massimo di diciotto allievi, complessivamente.

Art. 522. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (biennale).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (biennale);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (biennale).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (biennale);
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 523. — Durante i tre anni di corso gli iscritti, nelle ore libere dalle lezioni, hanno l'obbligo di internato nell'istituto di malattie infettive prestando servizio nei reparti di degenza, nei laboratori, nell'ambulatorio, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore dell'istituto; potranno inoltre essere obbligati a pernottare, a turno, nell'istituto.

Detto internato potrà essere autorizzato, dal consiglio direttivo della scuola; anche presso altre istituzioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio eminentemente pratico.

Alla fine di ognuno dei tre anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame di profitto delle materie di insegnamento in un unico gruppo e successivamente l'esame di diploma.

Scuola di specializzazione in virologia

Art. 524. — La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico ed una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina.

La scuola conferisce il diploma di specialista in virologia.

Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia.

Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di cinque; il numero massimo di iscritti complessivamente per i tre anni del corso è fissato in quindici specializzandi (5 per anno).

L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione (colloquio).

Art. 525. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni del corso:

1° *Anno*:

Virologia generale (I parte);
Tecnica virologica generale (I parte);
Biometria applicata alla virologia;
Metodi immunologici in virologia.

2° *Anno*:

Virologia generale (II parte);
Tecnica virologica generale (II parte);
Metodi chimici in virologia;
Metodi fisici in virologia;
Microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
Virologia speciale e diagnostica virologica (I parte).

3° *Anno*:

Genetica dei virus;
Virologia oncologica;
Studio dei farmaci antivirali;
Epidemiologia e profilassi delle malattie da virus;
Virologia speciale e diagnostica virologica (II parte).

Art. 526. — Il direttore, sentito il parere del consiglio della scuola, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari, conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano affinità o attinenza con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Obbligatoria è altresì la frequenza ai turni annuali di internato, ciascuno della durata di sei mesi.

Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine di ogni anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 527. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta esclusivamente di carattere sperimentale.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 857.

Estinzione della fondazione scolastica « Borse di studio prof. Pietro Borghesi », con sede in Bologna.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Borse di studio prof. Pietro Borghesi » eretta in ente morale con regio decreto 22 febbraio 1932, n. 236, con sede presso l'istituto tecnico statale « Pier Crescenzi » di Bologna, viene dichiarata estinta e la residua disponibilità patrimoniale devoluta alla cassa scolastica del medesimo istituto « Pier Crescenzi » ai fini del conferimento di premi di studio intitolati al nome del « Prof. Pietro Borghesi ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. 858.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », di Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », di Ancona, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 390.000.000, un complesso immobiliare consistente in una casa di cura sorgente in comune di Fermo (Ascoli Piceno) che insiste su un'area descritta al catasto rustico del comune di Fermo al foglio n. 32, particella 65-77, sub B 77 sub C, e che comprende gli arredamenti, gli impianti e le attrezzature ad essa appartenenti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. 859.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Scala, nel comune di Tortorici.

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 18 ottobre 1969, integrato con dichiarazioni 11 febbraio e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Scala, in contrada Sceti del comune di Tortorici (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. 860.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Petralia Soprana.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 8 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni dell'8 dicembre 1968 e del 12 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in frazione Cipampini del comune di Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **861.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, nel comune di Quartu S. Elena.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° luglio 1968, integrato con dichiarazioni del 10 ottobre successivo e del 12 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **862.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi patroni d'Italia Francesco e Caterina, con sede in Milano.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi patroni d'Italia Francesco e Caterina, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **863.**

Autorizzazione all'Accademia dei Lincei, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità ad essa devoluta dal prof. Enrico Persico con testamento olografo in data 5 giugno 1966, pubblicato il 4 luglio 1969 con atto n. 37577 di rep. a rogito del dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 113. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Ricostituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1966 relativo alla ricostituzione della commissione predetta per un triennio;

Considerata la necessità di ricostituire la commissione predetta;

Viste le designazioni delle amministrazioni statali e delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita per un triennio la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale dei rapporti di lavoro, Michelazzi dott. Carlo, Bessero dott. Carlo, Forlani ing. Waldem e Cioli ing. Roberto, membri effettivi e Esposito dott. Lorenzo, Luprano ing. Francesco, Billi ing. Sergio e Menicucci ing. Giorgio, membri supplenti, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Razzano ing. Salvatore e Terrana dott. Carmelo, membri effettivi e Abate ing. Faust e De Rinaldis dottor Giuseppe, membri supplenti, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Grandis ing. Giuseppe, membro effettivo e Luzzi ing. Alberto, membro supplente, designati dal Ministero delle finanze;

Tiezzi ing. Italiano, membro effettivo e Arrigo ing. Mario, membro supplente, designati dal Ministero dell'interno;

Turetta dott. Aezio, membro effettivo e Rosati ing. Giovanni, membro supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Radicioni dott. Alfredo, membro effettivo e De Pace dott. Michele, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

Sganga dott. Carlo e Colombini dott. Marino, membri effettivi e Bubbico dott. Luigi e Porzi dott. Ugo, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Mantione dott. Carmelo, membro effettivo e Di Bari dott. Eugenio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vigliani prof. Enrico, membro effettivo e Mortarino prof. Carlo, membro supplente, designati dal Consiglio delle ricerche;

D'Agostini ing. Arnaldo, membro effettivo e Rafanelli dott. Mario, membro supplente, designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Eboli avv. Mario e Riccardi ing. Renato, membri effettivi e Maggio prof. Mario e Vignudelli ing. Flavio, membri supplenti, designati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Masini dott. Leonardo, Sorace avv. Rocco e Pilati dott. Giuseppe, membri effettivi e Finzi dott. Claudio, Scarsini ing. Gaetano e Paci dott. Alberto, membri supplenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Marri Gastone, Lucchini Adolfo e Guttadauro Antonio, membri effettivi e Pietrantonio Federico, Battistini Enzo e Mucciarelli Giovanni, membri supplenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Ferrario p. i. Mario, membro effettivo e Calvanese dott. Carlo, membro supplente, designati dalla Organizzazione sindacale dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

Il dott. Mario Cacopardi e il p. i. Nicola Fiore sono nominati segretari della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1970
Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 202

(11581)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del versante sud ovest della collina di Prepo in comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1969, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo panoramico del versante sud-ovest della collina di Prepo nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Perugia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale e panoramico di grande rilievo nonchè un complesso di cose immobili aventi valore ambientale, estetico e tradizionale, godibile sia dai molteplici punti di vista lungo le strade di accesso alla città di Perugia, sia da altre strade della città stessa;

Decreta:

La zona di colle di Prepo sita nel territorio del comune di Perugia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è distinta in catasto con le particelle numeri 85, 84, 100, 106, 107, 108, 109, 88, 116, 117, 118, 119, del foglio n. 268 del comune di Perugia e le particelle numeri 93, 57, 56, 94, 97, 98, 100, 99, 101 del foglio n. 269 del comune di Perugia, zona posta a contatto del margine meridionale del precedente vincolo panoramico (decreto ministeriale 23 ottobre 1956, *Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 novembre 1956).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 25 febbraio 1969, a ore 17 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Riesame della proposta di ampliamento del vincolo del versante sud-ovest della collina di Prepo in comune di Perugia (avendo il Ministero della pubblica istruzione rinviata la precedente per vizio di forma);

(*Omissis*).

Dopo esauriente discussione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia;

Considerato che la zona di colle di Prepo distinta in catasto con le particelle numeri 85, 84, 100, 106, 107, 108, 109, 88, 116, 117, 118, 119 del foglio n. 268 del comune di Perugia e le particelle numeri 93, 57, 56, 94, 97, 98, 100, 99, 101 del foglio n. 269 del comune di Perugia, zona posta a contatto del margine meridionale del precedente vincolo panoramico (decreto ministeriale 23 ottobre 1956, *Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 novembre 1956), come delimitato in rosso nella planimetria allegata, costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico, godibile sia dai molteplici punti di vista lungo le strade di accesso alla città di Perugia, sia da altre strade della città stessa;

all'unanimità, propone, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del versante sud-ovest della collina di Prepo del territorio del comune di Perugia compresa nei limiti sopradescritti sia sottoposta a vincolo panoramico.

(11523)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il Ticino nel territorio del comune di Travacò Siccomario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del territorio comunale di Travacò Siccomario lungo il Ticino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Travacò Siccomario;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune e dai signori Peppino e Maria Pia Sigalini e Giovanna e Maria Cassina;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la natura orografica del fiume Ticino, per la vegetazione folta in alcuni gruppi e più rada in altri, che viene a formare, congiuntamente alla varia natura del greto del fiume, un assieme che si caratterizza in aspetti quanto mai singolari ed unici. La zona, inoltre, intersecata da strade e sentieri, permette l'accesso a punti dominanti del paesaggio.

Decreta:

La zona del territorio del comune di Travacò Siccomario lungo il Ticino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest ed a nord, dal confine col territorio di Pavia; a est, dal confine col comune di Mezzanino Po, che poi scende verso sud per passare sulla riva destra del Po, lungo il lembo di territorio di Travacò Siccomario posto su questa sponda che pure si propone interamente per il vincolo; a sud, partendo dal canale Gravellone sul confine col territorio di Pavia, prende per la cascina Carnevale e la cascina Trezza, indi segue la strada arginale per la cascina dell'Orologio e ridiscende, sempre lungo l'argine, verso sud sud-ovest per la cascina Novello e casa Gatti, ove, in prossimità del bivio per Mezzano Siccomario, svolta per raggiungere la riva sinistra del Po.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Travacò Siccomario provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali,

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Travacò Siccomario.
(seduta antimeridiana di mercoledì 6 marzo 1968)

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato:

a nord-ovest ed a nord, dal confine col territorio di Pavia;

a est, dal confine col comune di Mezzanino Po, che poi scende verso sud per passare sulla riva destra del Po, lungo il lembo di territorio di Travacò Siccomario posto su questa sponda che pure si propone interamente per il vincolo;

a sud, partendo dal canale Gravellone sul confine col territorio di Pavia, prende per la Cascina Carnevale e la Cascina Trezza, indi segue la strada arginale per cascina dell'Orologio e ridiscende, sempre lungo l'argine, verso sud sud-ovest per la cascina Novello e Casa Gatti, ove, in prossimità del bivio per Mezzano Siccomario, svolta per raggiungere la riva sinistra del Po.

(*Omissis*).

La commissione col voto contrario del predetto rappresentante dell'Associazione industriali, e quello favorevole di tutti i restanti componenti presenti; delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Travacò Siccomario in narrativa delimitato.

(11524)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno 1970-1971.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro un'addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, secondo comma, di quest'ultima legge, il quale demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'ANMIL per l'anno addestrativo 1970-71, la somma occorrente al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tale attività è stata calcolata in lire 430 milioni;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno addestrativo 1970-71 nella cifra complessiva di lire 430 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11680)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Integrazioni salariali in favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Corrado Bondi & C. di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta calzaturificio Bondi Corrado & C. di Forlì ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta calzaturificio Bondi & C. di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11501)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Stralcio della località Borgo Grappa, in comune di Latina, dal vincolo imposto con decreto ministeriale 22 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Latina e Sabaudia;

Vista la richiesta del comune di Latina del 22 luglio 1965, n. 30085, con la quale si chiede lo stralcio dal vincolo panoramico della zona di Borgo Grappa a valle della Litoranea;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 novembre 1966 ha deliberato di restringere il perimetro dell'area vincolata, con decreto ministeriale 22 ottobre 1964 stralciando dalla medesima località Borgo Grappa sita nel comune di Latina in quanto non presenta più particolari interessi da tutelare essendo venuti a mancare quei requisiti che determinarono l'apposizione del vincolo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in base all'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla restrizione del vincolo sopracitato;

Decreta:

La località Borgo Grappa sita nel territorio del comune di Latina è stralciata dal vincolo imposto sulla zona con decreto ministeriale del 22 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965. Tale zona denominata Borgo Grappa è compresa tra la litoranea, il rio Martino e il fosso del Malconsiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti del Lazio curerà che il comune di Latina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona svincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Oggi, 8 novembre 1966, presso la Sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) LATINA - BORGO GRAPPA: Richiesta di svincolo da parte del comune.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di accogliere la richiesta del comune di Latina di stralciare dal vincolo panoramico la zona di Borgo Grappa, compresa tra la litoranea, il rio Martino ed il fosso del Malconsiglio.

(11521)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Latina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 del 25 ottobre 1966 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Latina ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Latina dall'11 novembre 1969 al 10 gennaio 1970;

Cisterna di Latina dal 10 febbraio 1970 al 9 aprile 1970;

Sermoneta dal 25 marzo 1970 al 24 maggio 1970;

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che non sono pervenute opposizioni di nessun genere;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Latina, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

(11585)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e dei sindacati nazionali e periferici già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1962 con il quale il prof. Giuseppe Luongo è stato chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta confederazione dei professionisti ed artisti e dei sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, in rappresentanza degli artisti;

Vista la lettera n. 251/221 del 21 settembre 1970, con la quale il sindacato nazionale degli autori drammatici ha designato quale proprio rappresentante in seno al comitato predetto l'avv. Ermanno Carsana in sostituzione del prof. Giuseppe Luongo, deceduto;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

L'avv. Ermanno Carsana è chiamato a far parte, in rappresentanza degli artisti, del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei professionisti ed artisti e dei sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, in sostituzione del prof. Giuseppe Luongo, deceduto.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970, registro n. 28, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato dall'ufficiale giudiziario Fiorentino Fino contro il provvedimento 26 maggio 1966 del Ministero di grazia e giustizia che ne dispose il trasferimento dalla corte d'appello di Bari alla pretura di Modugno.

(11639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Lauria

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, n. 655, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lauria.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11575)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Magione

Con decreto 27 luglio 1970, n. 257, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno emerso dal lago Trasimeno sito in San Feliciano di Magione (Perugia) e segnato nel catasto del comune di Magione al foglio n. 41, particella 14-*b* della superficie di mq. 3 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000 con allegata relazione 19 settembre 1969 dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11587)

Rettifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di zona del comune di Latina

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970 è stata apportata una rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1970, n. 349, col quale era stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Latina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11588)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3555 in data 16 novembre 1970 il sig. Gaetano Caico, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso detto istituto, per il periodo di durata della sua presidenza al citato Istituto autonomo case popolari.

(11589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 novembre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), è stata prorogata fino al 30 maggio 1971.

Dalla data del decreto il dott. Amedeo Varrucciu è stato nominato commissario governativo di detta società in sostituzione del dott. Piero Fois, dimissionario.

(11574)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Bucci e Piccioni, con sede in Pesaro.

Con decreto 27 ottobre 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Bucci e Piccioni, con sede in Pesaro.

(11586)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1970, il comune di Modica (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 696.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11676)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1970, il comune di Scicli (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11677)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Armo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.555.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11659)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Borgo Pace (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.761.482, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11660)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970 il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.145.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11661)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.380.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11662)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Lauro (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.698.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11663)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Ionadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.418.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11664)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Melendugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.933.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11665)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.547.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11666)

Autorizzazione al comune di Olmo al Brembo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Olmo al Brembo (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.123.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11667)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Patù (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.908.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11668)

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Pigna (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.433.953, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11669)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Rota Greca (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.847.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11670)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.104.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11671)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di Sangineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.703.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11672)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di S. Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.165.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11673)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.189.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11674)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, il comune di S. Marco Argentano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.947.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11675)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 917.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11678)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11706)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-CR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7-CR », a suo tempo assegnato alla ditta Galluzzi Giulio, con sede in Casal Maggiore (Cremona).

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Cremona.

(11644)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 16-CR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 16-CR », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Ettore & C., con sede in Agnadello (Cremona), via G. Marconi.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Cremona.

(11645)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 11-CR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 11-CR », a suo tempo assegnato alla ditta Acerbi Luigi & C., con sede in Cremona, via XX Settembre n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Cremona.

(11646)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-CR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 8-CR », a suo tempo assegnato alla ditta Sardini Lino, con sede in Cremona, via Buosio da Davara n. 36.

(11641)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 831-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 831-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Lovati Benito, con sede in Milano, piazza Meani n. 3.

(11642)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 1970, registro n. 11, foglio n. 4, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla ditta Zanasi Giulio avverso il provvedimento n. 4395 in data 14 febbraio 1968 del sindaco di Firenze con il quale è stato negato alla ricorrente il nulla osta per installare in detta città, via Aretina, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti, ed avverso il conseguente provvedimento n. 20262 in data 5 marzo 1968, con il quale il prefetto di Firenze ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(11576)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 1970, registro n. 11, foglio n. 2, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla ditta Zanasi Giulio avverso il provvedimento n. 4390 in data 14 febbraio 1968 del sindaco di Firenze con il quale è stato negato alla ricorrente il nulla osta per installare in detta città, via Damiano Chiesa, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti e avverso il conseguente provvedimento n. 20257 in data 5 marzo 1968 con il quale il prefetto di Firenze ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(11577)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 1970, registro n. 11, foglio n. 1, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla ditta Zanasi Giulio, avverso il provvedimento n. 4393 in data 23 febbraio 1968 del sindaco di Firenze con il quale è stato negato alla ricorrente il nulla osta per installare in detta città, via Luca Giordano, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti, ed avverso il conseguente provvedimento n. 20263 in data 8 aprile 1968, con il quale il prefetto di Firenze ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(11578)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario presentato il 9 febbraio 1953 del sig. Giovanni Lamendola, dipendente dell'ente provinciale per il turismo di Caltanissetta, avverso il provvedimento 21 ottobre 1952 del commissario straordinario dello stesso ente, con il quale si respingeva la richiesta di detto sig. Lamendola intesa ad ottenere il pagamento degli stipendi arretrati dal 6 marzo 1946 al 30 giugno 1950.

(11640)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/235 del 12 novembre 1970 relativa ad operazioni a termine per il cacao presso le Borse di Londra e di Parigi.

(11590)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio nazionale produttori canapa

Con decreto ministeriale 18 novembre 1970, è stata disposta la nomina del dott. Giorgio Scarantino a commissario ministeriale del Consorzio nazionale produttori canapa, in sostituzione del dott. Francesco Montanari che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, con decorrenza dalla data del citato decreto e con gli stessi poteri ed obblighi di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1958.

(11648)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Commessaggio

Con decreto 13 novembre 1970, n. 2535/3260 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-agro Cremonese Mantovano, riportata sul catasto del comune di Commessaggio (Mantova) al foglio 6, mappali 255, 256 e 257, per una superficie complessiva di Ha. 0.06.60.

(11601)

Determinazione del perimetro del bacino montano imbrifero del fiume Tresa

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre successivo, al registro n. 14, foglio n. 211, è stato determinato il perimetro del bacino montano imbrifero del fiume Tresa, per una superficie di Ha. 7.265, ricadenti in tutto od in parte nei territori dei comuni e delle frazioni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano-Vigonago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luino, Marchirolo, Marzio, Montegrino Valtravaglia, Porto Ceresio e Viggiù, tutti nella provincia di Varese.

(11602)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1969-70 e 1970-71.

Dal 1° settembre 1970 al 6 settembre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,250, per girasole U.C. 7,045;

Dal 7 settembre 1970 al 13 settembre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 6,900, per girasole U.C. 7,354;

Dal 14 settembre 1970 al 20 settembre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,100, per girasole U.C. 7,100;

Dal 21 settembre 1970 al 27 settembre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,100, per girasole U.C. 6,940;

Dal 28 settembre 1970 al 30 settembre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,460, per girasole U.C. 6,156;

Dal 1° ottobre 1970 al 4 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,640, per girasole U.C. 4,206;

Dal 5 ottobre 1970 all'11 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,640, per girasole U.C. 4,375;

Dal 12 ottobre 1970 al 14 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,640, per girasole U.C. 4,375;

Dal 15 ottobre 1970 al 18 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,380, per girasole U.C. 4,375;

Dal 19 ottobre 1970 al 25 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 7,380, per girasole U.C. 4,375;

Dal 26 ottobre 1970 al 27 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 6,980, per girasole U.C. 4,375;

Dal 28 ottobre 1970 al 29 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 6,630, per girasole U.C. 4,375;

Dal 30 ottobre 1970 al 31 ottobre 1970, per la colza e ravizzone U.C. 6,380, per girasole U.C. 4,375.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(11551)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1970, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 96, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Giuseppe Greppi, residente in Varese, via Guicciardini, n. 90, avverso la deliberazione 21 settembre 1965, n. 20787/A, con la quale il commissario per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra disponeva la liquidazione in suo favore di un indennizzo, a tacitazione di ogni diritto, in dipendenza della fornitura di grano all'Azienda speciale approvvigionamenti (A.S.A.), effettuata nel 1940, e per il rimborso della cauzione depositata presso l'Ufficio risorse locali di Addis Abeba (Etiopia).

(11545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 18 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ragusa — Intestazione: Monisteri Giovanni, nato a Scicli il 6 novembre 1939 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4 — Capitale L. 170.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1970

(11546)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 20

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	145.300 (nuda proprietà)	Panozzo Clelia fu Alessandro, nata in Vicenza il 2 maggio 1896, moglie di Perin Vittorio, dom. in Vicenza.	-
		Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Panozzo Antonio, fu Alessandro, domiciliato in Vicenza . . .	42100

(11295) Roma, addì 10 novembre 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 27 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,64	622,65	622,62	622,65	622,50	622,65	622,70	622,65	622,64	622,65
Dollaro canadese .	611,30	611,30	611 —	611,30	610,50	611,30	611,40	611,30	611,30	611,25
Franco svizzero	144,45	144,40	144,36	144,36	144,50	144,45	144,37	144,36	144,45	144,40
Corona danese	83,13	83,14	83,15	83,145	83,10	83,12	83,15	83,145	83,13	83,13
Corona norvegese .	87,20	87,20	87,25	87,205	87,20	87,20	87,19	87,205	87,20	87,20
Corona svedese .	120,51	120,31	120,53	120,465	120,50	120,50	120,49	120,465	120,51	120,50
Fiorino olandese	173,03	173 —	173 —	172,98	173 —	173,05	173 —	172,98	173,03	173 —
Franco belga .	12,54	12,546	12,55	12,5475	12,54	12,54	12,5475	12,5475	12,54	12,55
Franco francese	112,85	112,85	112,83	112,85	112,90	112,85	112,83	112,85	113,85	112,85
Lira sterlina	1488,05	1488,10	1488,25	1488,30	1488,25	1488,05	1488,40	1488,30	1488,05	1488,10
Marco germanico .	171,47	171,48	171,49	171,49	171,50	171,45	171,50	171,49	171,47	171,48
Scellino austriaco .	24,08	24,08	24,09	24,0865	24,08	24,08	24,085	24,0865	24,08	24,07
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,79	21,78	21,80	21,78	21,7875	21,78	21,78	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,9525	8,9485	8,95	8,94	8,95	8,9485	8,94	8,93

Media dei titoli del 27 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	79,25
» 5 % (Ricostruzione) . .	84,125
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	84,90
» 5 % (Città di Trieste)	84,60
» 5 % (Beni esteri)	84,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	83,75
» 5,50 % » » 1968-83	83,70
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	94,40
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1970

Dollaro USA	622,675
Dollaro canadese	611,35
Franco svizzero	144,365
Corona danese	83,147
Corona norvegese	87,197
Corona svedese	120,477
Fiorino olandese	172,99
Franco belga	12,547
Franco francese	112,84
Lira sterlina	1488,35
Marco germanico	171,495
Scellino austriaco	24,086
Escudo portoghese	21,784
Peseta spagnola . . .	8,949

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Andrea »

Con decreto n. 1130 del 18 novembre 1970 la S.p.a. Terme di S. Andrea, con sede in S. Andrea Bagni, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale proveniente dal Pozzo Nuovo della concessione mineraria Rio del Fabbro, sita in territorio del comune di Medesano (Parma), miscelata con l'acqua minerale naturale denominata « S. Andrea », di cui al decreto ministeriale n. 906 del 29 maggio 1967.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 906, e le etichette, che contrassegneranno i suddetti recipienti, saranno simili per formato, dimensioni, caratteri, colori e disegno a quelle autorizzate con il predetto decreto n. 906 del 29 maggio 1967.

Tali etichette saranno suddivise in tre riquadri e riporteranno, sul bordo superiore, la dicitura « Acqua minerale alcalino litinica », e su quello inferiore « Diuretica Antiurica Antidispeptica ».

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 8 agosto 1968, dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como, e la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Società per Azioni Terme di S. Andrea » « S. Andrea Bagni Medesano (Parma) » « Acqua alcalina » « S. ANDREA » « (Parma) » « Batteriologicamente pura ». In fondo allo stesso riquadro risulteranno gli estremi delle autorizzazioni.

Nel riquadro destro saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 17 agosto 1970 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e le indicazioni terapeutiche dell'acqua.

Inoltre, tra i riquadri laterali e quello centrale, sarà riportata la dicitura « ottima da tavola ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale subirà il processo di deferrizzazione, dopo essere stata miscelata in una apposita vaschetta di acciaio inossidabile.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 906 del 29 maggio 1967.

Con decreto n. 1131 del 18 novembre 1970 la S.p.a. Terme di S. Andrea, con sede in S. Andrea Bagni, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale proveniente dal Pozzo Nuovo della concessione mineraria Rio del Fabbro, sita in territorio del comune di Medesano (Parma), miscelata con l'acqua minerale naturale denominata « S. Andrea », di cui al decreto ministeriale n. 907 del 29 maggio 1967.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 907, e le etichette, che contrassegneranno i suddetti recipienti, saranno simili per formato, dimensioni, caratteri, colori e disegno a quelle autorizzate con il predetto decreto n. 907 del 29 maggio 1957.

Tali etichette saranno suddivise in tre riquadri e riporteranno, sul bordo superiore, la dicitura « Acqua minerale alcalino litinica », e su quello inferiore « Diuretica Antiurica Antidispeptica ».

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 8 agosto 1968, dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Società per Azioni Terme di S. Andrea » « S. Andrea Bagni Medesano (Parma) » « Acqua alcalina naturale » « S. ANDREA » « (Parma) » « Batteriologicamente pura ».

In fondo allo stesso riquadro risulteranno gli estremi delle autorizzazioni.

Nel riquadro destro saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 17 agosto 1970 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e le indicazioni terapeutiche dell'acqua.

Inoltre, tra i riquadri laterali e quello centrale, sarà riportata la dicitura « ottima da tavola ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale subirà il processo di deferrizzazione, dopo essere stata miscelata in una apposita vaschetta di acciaio inossidabile.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 907 del 29 maggio 1967.

(11636)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività al Credito romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di San Matteo della Decima.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1969, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima di concerto col comitato di sorveglianza, in data 30 settembre 1970, volta alla cessione delle attività e passività aziendali al Credito romagnolo, società per azioni, con sede in Bologna;

Vista la deliberazione in data 11 settembre 1970 del consiglio di amministrazione del Credito romagnolo con la quale la azienda si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività al suddetto Credito romagnolo;

Dispone:

1) La Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Credito Romagnolo, società per azioni, con sede in Bologna, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 16 ottobre 1970 a rogito dott. Pio Rossi notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Bologna, registrata a Bologna il 22 ottobre 1970 al n. 14647.

2) Il Credito romagnolo è autorizzato a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda ceduta, sulla piazza di San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Governatore: CARLI

(11603)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di lauréa in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o, della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami verteranno in tre prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione. I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutare l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) diritto amministrativo;
2) diritto privato;
3) computisteria e ragioneria generale ed applicata.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

economia politica e scienza delle finanze;
contabilità di Stato;
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Schema di domanda da inviarsi su carta bollata

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università . . . . . in data . . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . ., addì . . . . .

. . . .
(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(11335)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sottocommissioni esaminatrici del concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con le modifiche apportate dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1969/42/399, con il quale venne bandito un concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1970/12/236, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto entrambe le prove scritte del suddetto concorso, svoltesi nei giorni 8 e 9 settembre 1970, assommano a 3404;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, si rende necessario, quando i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino il numero di tremila, integrare la commissione giudicatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto;

Ritenuto che, per lo specifico concorso, le sottocommissioni in cui deve scindersi la commissione originaria siano costituite nel numero di due;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa, nominata con decreto ministeriale 22 gennaio 1970, viene integrata dei seguenti componenti:

Piattoli dott. Carlo, ispettore generale;
Santilli prof. Italo, ordinario di italiano e latino presso il liceo classico « L. Caro » di Roma;
Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;
Motta dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Fiumara dott. Giovannino, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto nel precedente articolo, la commissione esaminatrice del predetto concorso viene suddivisa, unico restando il presidente, nelle seguenti due sottocommissioni:

Presidente:
Leli dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:
Bazzoni dott. Giovanni, ispettore generale;
Carrozza prof. Francesco;
Gallo prof. Graziella nata Curcio;
Vagnoni dott. Salvatore, direttore di divisione.

Segretario:
Bruno dott. Paolo, consigliere di 2ª classe.

Presidente:
Leli dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:
Piattoli dott. Carlo ispettore generale;
Santilli prof. Italo;
Conserva prof. Giovanni;
Motta dott. Giuseppe, direttore di divisione.

Segretario aggiunto:
Fiumara dott. Giovannino, consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed ai segretari nominati nel precedente articolo sarà corrisposto il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1970
Registro n. 53 *Difesa, foglio n.* 140

(11555)

MINISTERO DELLA SANITA

Modifiche al decreto ministeriale 1° agosto 1970 relativo alla costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1970, registro n. 8, foglio n. 151;

Visto che in tale decreto si è riportato all'art. 1 per il professore Baschieri Lidio, la qualifica di direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Catania e per il dott. Putignano Tommaso la qualifica di primario dell'ospedale civile di Barletta (Bari);

Considerato che per quanto riguarda la qualifica del professore Baschieri Lidio si è incorsi in errore materiale di scrittura e per quanto riguarda la qualifica del dott. Putignano Tommaso si è incorsi in identico errore;

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1970 che rettifica la qualifica del dott. Putignano Tommaso;

Accertato l'errore materiale per la qualifica del prof. Baschieri Lidio;

Decreta:

Articolo unico

Il proprio decreto in data 1° agosto 1970 all'art. 1 viene rettificato come segue:

a fianco di Baschieri dott. prof. Lidio invece di Catania leggasi Pisa ed a fianco di Putignano dott. Tommaso invece di Barletta leggasi Molfetta.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 61

(11687)

Modifica al decreto ministeriale 24 febbraio 1970 concernente l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelle di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970 concernente l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelle di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 116 dell'11 maggio 1970;

Accertato che in tale elenco si è incorso, per quanto riguarda l'angiologia, in errore materiale di copiatura;

Decreta:

Il decreto 24 febbraio 1970 viene modificato come segue:

al n. 16 della pagina 3 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, invece di Carello, leggasi Garello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso l'istituto papirologico « G. Vitelli » dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'istituto papirologico dell'Università di Firenze si svolgeranno presso l'istituto papirologico « G. Vitelli » della Università di Firenze, con inizio il giorno 10 dicembre 1970, alle ore 9.

(11742)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3766 del 10 giugno 1969, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina alla data del 30 aprile 1969;

Visto il proprio decreto n. 3019 del 5 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Aprilia ha rinunciato alla condotta assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della stessa sede al candidato che segue in graduatoria;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande d'ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Profazio, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Aprilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Latina, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(11614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 888 in data 28 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dello art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'ordine dei medici della provincia di Massa-Carrara e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cianciullo dott. Paolo, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio sanitario provinciale di Lucca;

Bianchi prof. Pier Luigi, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Massa;

Ferrari prof. Brunello, primario ostetrico ginecologo del civico ospedale di Carrara;

Rava dott. Enrico, direttore di sezione della locale prefettura;

Pagliai ost. Renata, ostetrica condotta del comune di Massa.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Massa non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della locale prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Massa, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: CATASSI

(11616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 31474 del 7 febbraio 1969 e n. 31474-*bis* del 25 settembre 1969, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967;
Visto il successivo decreto n. 37484 del 22 agosto 1970, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1967:

1. Mariotti Rocco . . . punti 74,500
2. Mastrangelo Beniamino . . . » 72,930
3. Crisafulli Angelo . . . » 57,643

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 18 novembre 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1967;
Visto l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei;
Viste le preferenze espresse dai medesimi nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sotto elencati, quali vincitori del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Mariotti Rocco: Vasto;
2) Crisafulli Angelo: Torricella Peligna.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 18 novembre 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

(11619)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3701 del 12 gennaio 1969, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 1485 del 20 maggio 1970, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Ritenute regolari e legittime le operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1. Barozzi Anna . . . punti 62,362 su 120
2. Zagni Delfina . . . » 44,800 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari addetti al comune approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Barozzi Anna risultata idonea nel concorso di cui alle premesse è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziata Scandolara Ravara-Motta Baluffi-Toricella Del Pizzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona, nonchè a quello del comune capo consorzio ostetrico Scandolara Ravara.

Cremona, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

(11580)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.